

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2013 BIS.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI

ART. 1

(Modifica alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: "di cittadinanza italiana" sono sostituite dalle seguenti: "nelle università italiane"; le parole: "estere ed internazionali" sono soppresse e dopo le parole: "di livello universitario," sono inserite le seguenti: "ubicate in uno Stato diverso da quello di residenza,".

ART. 2

(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia UE del 6 dicembre 2012 - C-430/11)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 7, è sostituito dal seguente:

« 7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare rilasciato dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 7 sono insrtiti i seguenti:

« 7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis, è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito fuori dal territorio dell'Unione europea.

7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea in possesso di un permesso di soggiorno o altra

autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia ed in corso di validità, che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.»;

c) all'articolo 13, dopo il comma 3-*sexies*, è aggiunto il seguente:

« 3-septies. Neiconfronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui agli articoli 10-*bis*, 14, comma 5-*ter*, e 14, comma 5-*quater*, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso, e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;

d) all'articolo 13, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

« 14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata con la legge 30 settembre 1993, n. 388.

14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinvio verso tali Stati.»;

e) all'articolo 14, al comma 5-bis, dopo le parole: “l'allontanamento dal territorio nazionale” sono inserite le seguenti: “ovvero, dalle circostanze concrete, non emerga più alcuna prospettiva ragionevole di eseguire l'allontanamento e che lo straniero possa essere riaccolto dal Paese di origine o di provenienza”;

f) all'articolo 16, al comma 1, le parole: “per un periodo non inferiore a cinque anni” sono soppresse;

g) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis e all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata di cui all'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.».

ART. 3

*(Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica.
Procedura di infrazione 2008/4541)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IX alla parte quinta, parte II, punto 2.7, primo periodo, le parole: “su cui sia stata apposta la marcatura ‘CE’ ” sono sostituite dalle seguenti: “idonei all'uso previsto”.

ART. 4

(Disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARKT)

1. All'articolo 134-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, dopo le parole: “Le imprese di vigilanza privata” sono inserite le seguenti: “o di investigazione privata”;
 - b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione

europea notificano, al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, le attività da svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga il motivato divieto del Ministero dell'interno per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.».

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ

ART. 5

(Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o SEE, producono e/o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (c.d. "non residenti Schumacker"). Procedura di infrazione 2013/2027)

1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno dei Paesi membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute nei precedenti **articoli da 1 a 23**, a condizione che il reddito prodotto nel territorio dello Stato sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto e del mancato godimento, nello Stato di residenza, di agevolazioni fiscali analoghe.».

2. Al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati Membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;».

ART. 6

(Disciplina in materia d'imposta di successione. Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro fondazioni e associazioni costituite all'estero e titoli di stato). Procedure di infrazione 2012/2156 e 2012/2157)

1. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti ~~negli in tutti gli altri Stati esteri~~.»;

b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera h), dopo le parole: "certificati di credito del tesoro" sono aggiunte le seguenti: " , ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo";

- 2) alla lettera i), dopo la parola: “equiparati” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’ Unione europea e dagli Stati aderenti all’ accordo sullo spazio economico europeo”.

ART. 7

(Modifiche alla disciplina delle Imposte sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero (IVAFE) - Caso EU Pilot 5095/13/TAXU)

1. All’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 18, le parole: “delle attività finanziarie detenute” sono sostituite dalle seguenti: “dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti”;
 - b) al comma 20 le parole: “delle attività finanziarie” sono sostituite dalle seguenti: “dei prodotti finanziari” e le parole: “detenute le attività finanziarie” sono sostituite dalle seguenti: “detenuti i prodotti finanziari”;
 - c) al comma 21, le parole: “le attività finanziarie” sono sostituite dalle seguenti: “i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio”.
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto **a decorrere dal** periodo d’imposta **relativo all’anno** 2014.

ART. 8

(Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007 ed all’Iva all’importazione.

ART. 9

(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 4-quater dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La Banca d’Italia, la Consob, l’IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento in capo ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.»;
 - b) all’articolo 4-quater al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« 3. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del Regolamento di cui al comma 1, la Consob è l’autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma precedente, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento citato.»;
 - c) all’articolo 193-quater il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Consob, dalla Banca d'Italia, dall'IVASS e dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE

ART. 10

(Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi - Procedura di infrazione n. 2007/4652)

1. **All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**
 - a) **dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

« **1-bis.** Qualora l'impresa, nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo di cui al comma 1, intenda risolvere uno o più rapporti di lavoro di personale con qualifica dirigenziale, è tenuta ad applicare le disposizioni in materia di informazione, consultazione e comunicazione di cui al presente articolo.»;
 - b) **al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora la procedura di licenziamento collettivo coinvolga personale con qualifica dirigenziale, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata, altresì, alle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei dirigenti, in relazione al settore di appartenenza, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.”;**
 - c) **al comma 5, dopo le parole: “a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni” sono inserite le seguenti: “, nonché delle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei dirigenti, in relazione al settore di appartenenza,” e dopo le parole: “si procede ad un esame congiunto tra le parti,” sono inserite le seguenti: “con apposite sessioni per i dirigenti e per gli altri lavoratori,”;**
 - d) **al comma 7, dopo le parole: “il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti” sono inserite le seguenti: “, con apposite sessioni per i dirigenti e per gli altri lavoratori,”;**
 - e) **al comma 9, le parole: “e i quadri eccedenti” sono sostituite dalle seguenti: “, i quadri e i dirigenti eccedenti”.**
2. **All'articolo 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel limite occupazionale e nella soglia di licenziamenti di cui al primo periodo viene computato anche il personale con qualifica dirigenziale.”.**

ART. 11

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro – Procedura di infrazione 2010/4227)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 28, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Anche in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere

b), c), d), e) ed f), e di cui al comma 3. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”;

b) all'articolo 29, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”.

ART. 12

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca- Procedura di infrazione 2011/2098)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali, contenute, nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
2. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui al comma 1 è adottato in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori nel territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di sesso e alla condizione dei lavoratori immigrati.
3. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui al comma 1 è adottato realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, tenendo conto della normativa nazionale di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nel settore delle navi da pesca in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
 - b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;
 - c) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;
 - d) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;
 - e) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione;
 - f) applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, per quanto non disciplinato dai decreti legislativi di cui all'alinea;
 - g) riformulazione dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo e adeguamento delle relative sanzioni alle peculiarità del settore delle navi da pesca nel rispetto dei seguenti principi e criteri specifici:
 - 1) coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con la peculiare disciplina della responsabilità e delle funzioni di ciascun soggetto, con particolare riguardo:

- 1.1) alla disciplina del lavoro nel settore delle navi da pesca;
 - 1.2) alla figura del comandante, nei casi in cui non rivesta il ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto.
- 2) razionalizzazione e rimodulazione delle sanzioni secondo i seguenti criteri:
- 2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 500 fino ad un massimo di euro 4.500 per le infrazioni formali, dell'arresto da un minimo di tre mesi fino a un massimo di sei mesi per le infrazioni che ledono più gravemente la salute e la sicurezza dei lavoratori marittimi e dell'arresto da un minimo di due mesi fino a un massimo di 4 mesi ovvero dell'ammenda da euro 750 fino a euro 6.400 negli altri casi;
 - 2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo prevedendo il pagamento di una somma di denaro da un minimo di 50 euro a un massimo di 6.600 euro;
- h) semplificazione degli adempimenti formali nel rispetto dei livelli di tutela;
- i) abrogazione espressa ~~del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nonché dei relativi decreti di attuazione e delle norme incompatibili.~~
4. Lo schema del decreto legislativo attuativo della delega di cui al comma 1 è adottato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari europei e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere adottato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo e con la medesima procedura, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
6. ~~Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui al comma 1, sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298.~~
7. ~~All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:~~
- a) ~~al comma 2, al secondo periodo le parole: “, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,” sono soppresse;~~
 - b) ~~al comma 3, le parole: «, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,» sono soppresse.~~
8. **6.** Dall'adozione del decreto legislativo attuativo delle delega prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

ART. 13

(Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale – Caso EU pilot 1484/10/ENVI)

1. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato I della direttiva 2003/35/CE, ai quali non si applica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, l'autorità competente all'elaborazione ed alla approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi piani o programmi.

1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'Autorità competente da avviso a mezzo stampa e mediante pubblicazione sul proprio sito web. L'avviso e la pubblicazione devono contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente e delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma.

1-quater. L'autorità mette, altresì, a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

1-quinquies. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma e presentare proprie osservazioni o pareri in forma scritta.

1-sexies. L'autorità competente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico nell'adozione del piano o programma.

1-septies. Il piano o programma una volta adottato è pubblicato sul sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale si dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. Detta dichiarazione contiene, altresì, informazioni sulla partecipazione del pubblico.»

ART. 14

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Caso EU Pilot 1611/10/ENVI)

1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: “dalle regioni” sono inserite le seguenti: “nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis”.

ART. 15

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) - Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: “terzi,” sono inserite le seguenti: “che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e”;
 - b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) riguardano un territorio soggetto alla giurisdizione italiana”;
 - c) all'articolo 1, comma 5, le parole: “lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”;
 - d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti da o per conto dei comuni soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.”;

- e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da una autorità pubblica;”;
- f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: “i metadati”, sono inserite le seguenti: “in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e”;
- g) all'articolo 4 il comma 4 è abrogato;
- h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- « 1-bis. I servizi di conversione di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 7 sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»;
- i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- « 3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinché le informazioni, inclusi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.»
- l) all'articolo 7, comma 4, le parole: “Il servizio” sono sostituite dalle seguenti: “Un servizio”;
- m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;
- n) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: “con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005” sono inserite le seguenti: “nonché le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti con le modalità di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
- o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: “agli accordi o” sono sostituite dalla seguente: “alle”;
- p) all'articolo 9, comma 6, dopo le parole: “Le disposizioni” sono inserite le seguenti: “del comma 3 e”;
- q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono inserite le seguenti parole: “, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati”;
- r) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- « 3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri ed alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente che al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
- s) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea e l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali ed ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente che al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;

t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: “del pubblico” sono inserite le seguenti: “, in via permanente,”;

u) l'Allegato IV è abrogato.

ART. 16

(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale; »;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 6, lettera b), le parole: “che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 39, e successive modificazioni.” sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: “nell'allegato IV;” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **sentita di intesa con la** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono emanate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista all'allegato IV per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.”;

e) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le soglie previste all'allegato IV del presente decreto non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c).»;

f) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente.»;

g) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La decisione finale deve essere pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione

oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18»;

h) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso a mezzo stampa e sul sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Le pubblicazioni a mezzo stampa ~~vanno~~ **sono eseguite** a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione ~~va~~ è eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. Nel caso di progetti di competenza delle Regioni e **delle Province autonome di Trento e Bolzano**, si ~~provvederà~~ **provvede** con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso predisposto utilizzando l'apposito formato reso disponibile sul sito web dell'autorità competente, sono indicati la procedura e la data di avvio, il proponente, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto, l'indicazione delle sedi e delle modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni ove il progetto è localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle Regioni e delle Province **autonome interessate**. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente»;

i) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pubblicazione di cui al comma 1 predisposta utilizzando l'apposito formato reso disponibile sul sito web dell'autorità competente deve contenere la procedura e la data di avvio, il proponente, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi e delle modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. »

l) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.”;

m) al punto 10), terzo trattino, dell'Allegato II la parola: “extraurbane” è soppressa;

n) il punto 7-ter) dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

« 7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. »;

o) il punto 17) dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

« 17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. »;

p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV è sostituita dalla seguente:

« h) Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri. ».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto al comma 1, lettera d), è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto al comma 1, lettera d), del presente articolo.
4. Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera c), del presente articolo si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto al comma 1, lettera d), del presente articolo.
5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è conseguentemente abrogato.

ART. 17

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e il regolamento (CE) n. 765/2008)

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale e con la direttiva 2000/14/CE, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:
 - a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995;
 - b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla legge n. 447 del 1995;
 - c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

- d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
 - e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
 - f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 ed armonizzazione con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno e con l'articolo 3 della legge 14 settembre 2011, n.148;
 - g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
 - h) introduzione nel panorama normativo nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 per il graduale e strategico raggiungimento dei principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
 - i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione ed il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
 - l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne il settore inerente le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
 - m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 18

(Ulteriori disposizioni in materia di danno ambientale)

1. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: “danno ambientale” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 300, comma 2”;

- b) al comma 2, dopo le parole: “danno ambientale” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1, lettere a) e b)”;
- c) al comma 1, dopo le lettere ~~b)~~ **a)** e ~~e)~~ **b)**, è aggiunta la seguente:
« ~~e-~~**b-bis**) al danno ambientale di cui all’articolo 300, comma 1, causato da un’attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti; ».
2. All’articolo 308, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a) le parole: “misure di sicurezza astrattamente idonee” sono sostituite dalle seguenti: “opportune misure di sicurezza”;
- b) alla lettera b), dopo le parole: “ in tal caso” sono inserite le seguenti: “ ed in quello di cui alla lettera a)”.
3. All’articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, le parole: “in forma specifica e, se necessario per equivalente patrimoniale” sono soppresse;
- b) al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: “danno ambientale” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 300, comma 2”;
- c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “gli stessi sono obbligati”, sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel Titolo II”;
- d) al comma 2, ultimo periodo, le parole: “somme corrispondenti” sono sostituite dalle seguenti: “somme necessarie per l’adozione delle misure di riparazione”;
- e) al comma 2, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: “Quando si verifica un danno ambientale di cui all’articolo 298-bis, comma 1, lettera ~~e)~~ **b-bis**), i responsabili sono obbligati, per qualsiasi tipo di matrice ambientale danneggiata, alla rimessione in pristino stato. In caso di impossibilità o di eccessiva onerosità, il risarcimento del danno ambientale è dovuto per equivalente”;
- f) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis . Oltre alle misure di ripristino o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente, sono a carico del responsabile i costi di cui all’articolo 302 comma 13.”.
4. All’articolo 313, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: “termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto” sono sostituite dalle seguenti: “termine di prescrizione dell’azione risarcitoria”.
5. All’articolo 317 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della presente parte sesta, anche al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/35/CE.”.

6. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le parole da: "affluiscono al fondo", fino a: "dalla legge 9 aprile 2009, n. 33", sono sostituite dalle seguenti: "sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 317 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni."

CAPO V
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA

ART. 19

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARKT)

1. All'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 8, le parole: "partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi" sono sostituite dalle seguenti: "essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi";
 - b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
« 8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.».

ART. 20

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica e nuove attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011)

1. Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:
- a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;
 - b) effettuare sopralluoghi ed ispezioni;
 - c) richiedere i tabulati telefonici esistenti ed i registri esistenti del traffico dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;
 - d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;
 - e) presentare presso il competente tribunale istanza di congelamento o confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;
 - f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto all'esercizio di un'attività professionale.
2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo comma 1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o dell'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME), ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, ultimo sottoparagrafo, del regolamento medesimo ~~Per lo svolgimento di tali indagini, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, può coordinarsi e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, si coordina~~ con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ~~in applicazione del principio della leale collaborazione e ferme restando le rispettive competenze.~~ Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1227/2011 (~~insider trading~~), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, **ferme restando le rispettive competenze, si coordina** ~~può coordinarsi~~ con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa., ~~in applicazione del principio della leale collaborazione e ferme restando le rispettive competenze.~~
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie, da euro ventimila a euro tre milioni, nei confronti dei soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione ad un prodotto energetico all'ingrosso, pongano in essere una delle condotte previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento (UE) n.1227/2011, in conformità con quanto previsto dal medesimo articolo 3.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro ventimila ad euro cinque milioni, nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall'articolo 2, punti 2 e 3, e dall'articolo 5 del regolamento (UE) n.1227/2011.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro ventimila a euro tre milioni nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n.1227/2011.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del Regolamento n.1227/2011, nonché per la trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro diecimila a euro duecentomila.
8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può aumentare la sanzione di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo.
9. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori, in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

CAPO VI ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 21

(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale) – Caso EU Pilot 3955/12/MARKT)

1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 22-bis del decreto-legge 20 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data".

ART. 22

(Norme di interpretazione e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» - Caso EU PILOT 5216/13/ENTR)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difforni rispettivamente da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, solo se più favorevoli per i creditori.
3. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le parole: "o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione" sono sostituite dalle seguenti: "o da talune sue caratteristiche".

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

ART. 23

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo ~~22~~**24**, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 24

(Norma di copertura. Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali

26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede, entro 30 giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2, alla modifica del citato decreto del 26 febbraio 2002, in relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura di cui al medesimo comma 2 e a quelle già intervenute.